



PARERE MOTIVATO
n. 159 del 25 NOVEMBRE 2015

Oggetto: Comune di BREDÀ DI PIAVE (TV). VPRG per realizzazione di ecocentro a servizio dei Comuni di Breda di Piave e di San Biagio di Callalta. Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 novembre 2015 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2015 ns. prot. gen. 476382/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Breda di Piave (TV), con nota prot. n. 6287/2015 del 27/08/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 346089 ed al n. 345690 in data 27/08/2015, sotto elencata, relativamente alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di un nuovo ecocentro a servizio dei Comuni di Breda di Piave e di San Biagio di Callalta realizzato dalla società Contarine s.p.a. Comune di Breda di Piave (TV).

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Elaborati;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione e adozione della variante;
- Valutazione di Incidenza.

CONSIDERATO che nota prot n. 352553 del 02/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Treviso
- Provincia di Treviso
- Comune di San Biagio di Callata
- Consorzio di Bonifica PiaveAutorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza c/o Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Difesa del Suolo
- Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso
- Azienda Ulss n. 9 TrevisoSegretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

CONSIDERATO che con nota prot n. 352521 del 02/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta integrazioni e richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Dalla documentazione in atti non risulta alcuna comunicazione da parte del Comune relativamente alle eventuali osservazioni/opposizioni.

VISTA la documentazione pervenuta dal Comune di Breda di Piave, con pec del 15/09/2015 acquisita al prot regionale n. 367740 del 15/09/2015, con la quale ha fatto pervenire il Rapporto Ambientale Preliminare firmato dal committente.

CONSIDERATO che con nota prot n. 382058 del 24/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato ulteriore richiesta integrazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- La Direzione Generale Archeologica Soprintendenza Archeologica del Veneto con pec 11330 del 16/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 372587 del 17/09/2015 ha fatto pervenire parere.



In riferimento a quanto in oggetto e alla circolare n. 26/2012 della Direzione Regionale del Veneto, acquisita la documentazione inviata dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 352553 del 2.9.2015, acquisita agli atti con prot. n. 10858 del 4.9.2015, esaminata la documentazione allegata, si comunica quanto segue.

Nell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela né analoghi procedimenti *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza.

Si rileva, tuttavia, che l'area risulta a rischio archeologico e pertanto le attività previste, qualora determinassero di manomissione del suolo, andranno effettuate con assistenza archeologica continuativa, a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.

Pertanto, per quanto di competenza, non si ritiene necessaria l'assoggettabilità alla V.A.S. dei terreni in oggetto, ma, stante il rischio archeologico, si chiede che venga trasmesso a questo Ufficio il progetto dettagliato degli interventi nonché precise comunicazioni sulla ditta incaricata dell'assistenza archeologica e sulla data di inizio dei lavori.

- La Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso con nota prot. n. 372477 del 17/09/2015 ha fatto pervenire parere:

Con riferimento alla nota in oggetto con la quale è stato richiesto il parere relativo alla compatibilità delle previsioni dell'intervento in oggetto con le condizioni idrauliche della rete idrografica locale e con le condizioni geomorfologiche dei terreni.

Esaminati gli elaborati progettuali, in particolare la relazione tecnico descrittiva e il parere idraulico favorevole del Consorzio di Bonifica Piave (espresso con nota n. 11375 del 7 luglio 2015).

Si esprime parere sismico e idraulico favorevole, con prescrizioni

All'intervento in oggetto, ai sensi della D.G.R. 3637/2002 e s.m.i., e ai sensi D.P.R. 380/2011.

Prescrizioni:

- Nella progettazione delle opere dovranno essere scrupolosamente adottate le prescrizioni idrauliche suggerite nella relazione tecnico descrittiva e nel parere consortile;
 - In fase esecutiva le soluzioni progettuali relative alle opere idrauliche compensative dovranno essere concordate con il Consorzio di Bonifica competente.
-
- Il Comune di San Biagio di Callalta con nota prot. n. 16597 del 22/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 379986 del 23/09/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale comunica *"parere favorevole alla realizzazione dell'ecocentro in oggetto in quanto non si rilevano effetti significativi derivanti dall'attuazione dello stesso."*
 - L'Azienda Ulss n. 9 con nota prot. n. 116649 del 30/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 390971 del 30/09/2015 ha fatto pervenire parere:



“

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota del 02.09.2015 prot. n. 352553, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza a condizione che:

- i servizi igienici dedicati agli addetti siano realizzati con le caratteristiche di cui alla Circolare 13 della Regione Veneto dell'01/07/1997 e all'Allegato IV D. Lgs 81/08;
- sia realizzato spogliatoio dedicato agli addetti con relativa doccia con le caratteristiche di cui alla Circolare 13 della Regione Veneto dell'01/07/1997 e all'Allegato IV D. Lgs 81/08;

Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

- L'Arpav Dipartimento di Treviso con nota prot. n. 0095759 del 01/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 393958 del 01/10/2015 ha fatto pervenire parere:

“

In riferimento alla Vs nota Prot. 352553 del 02/09/2015 (Prot. ARPAV 85738 del 03/09/2015), di cui all'oggetto, esaminata la documentazione, si evidenzia quanto segue.

Relativamente alla matrice acqua si evidenzia come a pagina 100 del Rapporto Ambientale Preliminare si riporti che "l'area (dell'intervento) risulta servita da rete acquedottistica e dalla rete fognaria, alla quale l'area verrà allacciata" mentre a pagina 10 della Relazione Tecnico Illustrativa – Progetto Preliminare (prot. Comune di Breda di Piave N. 0009576 del 27/08/2015) sia riportato che le acque nere verranno "trattate con vasca Imhoff e disperse nel terreno con sub-irrigazione". Si invita a fare chiarezza ricordando che, qualora possibile, sia da preferire l'allacciamento alla rete fognaria. Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento invece si rammenta di seguire nella progettazione quanto indicato dalle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque all'art. 39 e, in tal senso, di richiedere eventuale autorizzazione allo scarico e di rispettare i limiti di emissione in fognatura così come indicato nell'articolo stesso.

Relativamente alla matrice suolo l'intervento non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Il rapporto preliminare ambientale presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo. Con riferimento alle valutazioni riportate nel paragrafo "Effetti del progetto sull'ambiente" (pag. 107), vi è un'evidente



sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo in quanto l'analisi non evidenzia criticità relative a questa matrice e non considera che il consumo dello stesso rappresenti una perdita irreversibile di valore ambientale per il ruolo eco sistemico che svolge, tanto da non prevedere misure di compensazione in questo senso (tab. 38 "Quantificazione dei potenziali effetti indotti dalla variante oggetto di valutazione, e relative mitigazioni eventuali", pag. 112 e "Conclusioni" pag. 115).

L'impatto che l'intervento ha sul suolo è negativo in quanto il progetto si inserisce in un contesto agricolo attualmente coltivato a seminativo, anche se al margine di un'area produttiva. Inoltre in tutta la relazione non si fa mai riferimento al consumo di suolo e agli effetti dell'impermeabilizzazione con conseguente chiara sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo stesso.

Nella relazione non si considerano le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici;
- filtro nei confronti delle acque;
- conservazione della biodiversità;
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime;
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale;
- ruolo fondamentale come habitat.

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il ruolo ecosistemico ed i relativi servizi da esso forniti, quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la possibilità di garantire tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio i servizi ecosistemici forniti dal suolo.

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo, si ritiene di evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.



Allegato - Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemi garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nel comune oggetto d'intervento presentano un buon valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale, rientrando in classe II, tra quelle migliori che caratterizzano la maggior parte dei suoli della pianura padana.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a circa 2.250-3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa 1.500.000-2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolute dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che filtra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si filtra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si filtra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi biochimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area comunale ricadono in classe di capacità protettiva per le acque alta, inoltre hanno permeabilità moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un notevole effetto protettivo nei confronti delle acque sotterranee.



- Il consorzio di Bonifica Piave con nota prot. n. 17251 del 28/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 397129 del 05/10/2015 ha fatto pervenire parere:

IL DIRETTORE

Prot. N.	397129
Indice classificazione	cl. 1 - E. 410. 1. 1
Partita / Fossato	

VISTA la domanda in data 12/06/2015 con cui avete ~~richiesto~~ l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo ecocentro in corrispondenza dei mn 1121, 698 Fg. 22 in Comune di BREDI DI PIAVE;

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dal Settore Gestione che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011;

VISTO il "Regolamento delle Concessioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

CONSIDERATO che il volume di invaso progettato, consistente due bacini di espansione aventi superficie complessiva media di 266.75 mq e tirante idrometrico massimo di 100 cm, fornisce un valore di 265.75 mc complessivi di invaso che, in ragione di una superficie di 3668 mq di nuova impermeabilizzazione, porge un volume di invaso specifico di 724.50 mc/ha, compatibile con le prescrizioni consorziali,

AUTORIZZA

l'esecuzione delle opere, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni che il concessionario, per sé, successori ed aventi causa, dichiara di accettare:

1. in corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore, provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento



dell'invaso e/o degli invasi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di invasore prescritto, ed altresì provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro massimo di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s-ha, dotato di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo. In caso di recapito in fognatura comunale con sistema meccanico, andranno fornite specifiche tecniche adeguate in relazione ai parametri prescritti;

2. sarà necessario garantire tra il livello di massimo invasore raggiunto all'interno delle tubazioni ed il piano medio di campagna dell'area di intervento ed eventuali manufatti (rampe garage, bocche di lupo, piano imposta fabbricato ecc.) un franco di almeno cm 30;
3. la cassa dovrà essere conformata con una certa pendenza longitudinale verso la tubazione di sbocco in modo da facilitare il processo di svuotamento durante la fase di decrescenza della piena;
4. relativamente alla rete di smaltimento si rammenta l'importanza di eseguire frequenti operazioni di manutenzione consistenti in:
 - individuazione dei tratti intasati e asportazione tempestiva del materiale ostruente;
 - smontaggio e pulizia periodica della griglia del manufatto regolatore;
 - espurgo e pulizia del fondo e delle sponde della cassa al fine di conservarne il volume e la capacità, come pure la ripresa di eventuali frane;
5. relativamente alla qualità delle acque, se non diversamente stabilito, sia garantita la conformità dell'intervento al disposto dell'art. 23 comma 9, Allegato A3 del Piano di Tutela delle Acque, art. 121 D. Lgs n. 152, del 03-04-2006, 'Norme in materia ambientale'; a tal proposito si fa presente che il Consorzio potrà effettuare in qualunque momento le analisi dell'acqua scaricata a spese del concessionario;
6. le acque scaricate (oggetto di compensazione) nella tubazione di recapito dovranno provenire esclusivamente da acque meteoriche di dilavamento piazzale dopo opportuna depurazione;
7. in caso di mancato funzionamento o di anomalie del depuratore, lo scarico dovrà essere immediatamente sospeso; la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile;
8. la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi;
9. nell'eseguire l'opera o nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non si dovranno arrecare danni ai beni ed alle pertinenze demaniali o consorziali, in caso contrario vigerà l'obbligo ad eseguire, a proprie spese e nei termini che il Consorzio riterrà di imporre, tutti i lavori di ripristino;
10. qualora, per motivate esigenze consorziali, si rendesse necessario modificare forma e caratteristiche del manufatto di scarico o la sua totale rimozione, a ciò dovrà provvedere la ditta concessionaria a propria cura e spese, escluso alcun diritto a compensi;
11. sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE.
12. prima di intraprendere la costruzione del manufatto il titolare del nulla osta prenderà gli opportuni accordi con il guardiano di zona;
13. l'autorizzazione non potrà essere modificata senza aver ottenuto un nuovo benestare da



parte del Consorzio;

14. il rilascio dell'autorizzazione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione. La ditta concessionaria deve usare l'opera al solo scopo per cui viene concessa ed in modo che dall'uso di essa non derivino danni alle opere consorziali o a terzi;
15. l'autorizzazione cessa per scadenza, rinuncia al termine della concessione o revoca. La presente è accordata in via precaria e per la durata di nove anni, rinnovabile poi tacitamente di anno in anno.
16. nel caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui la concessione si riferisce, la Ditta dovrà presentare allo scrivente Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal nuovo proprietario, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo della concessione. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta. Resta invece ammessa la sub concessione temporanea a favore di eventuali affittuari della proprietà, cui la concessione si riferisce, purché disciplinata da regolare contratto registrato e trascritto;
17. una copia della concessione dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione, presso la sede di Montebelluna (TV) – Via S. Maria in Colle, 2, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 12268 del 09/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 410537 del 13/10/2015 ha inviato parere:

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 352553 del 2 settembre 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 10187 del 4 settembre 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 21431 del 15 settembre 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 11077 del 22 settembre 2015, con la quale la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato quanto segue:



“[...] La presente verifica di assoggettabilità si riferisce a intervento edilizio (...) che se pur di considerevoli dimensioni, innesca relazioni e produce impatti che vanno valutati correttamente alla scala del progetto architettonico e non a quella del piano territoriale.

La variante urbanistica al PRG del Comune di Breda di Piave riguarda un lotto che si trova in prossimità della zona industriale di Breda di Piave. Il contesto è caratterizzato da elementi tipici del paesaggio fortemente antropizzato; in particolare il lotto in questione confina con dei capannoni a destinazione artigianale/industriale e di fronte allo stesso sorge la zona artigianale di Pero; la restante parte di territorio circostante viene coltivata a seminativo. Pertanto, valutata la situazione e per quanto di competenza, si ritiene non necessaria l'assoggettabilità a VAS delle scelte urbanistiche che sottendono il suddetto intervento, ma si ritiene opportuno che, in sede di autorizzazione delle opere, sia redatto un progetto che miri prioritariamente a ristabilire relazioni e valori paesaggistici compatibili e migliorativi di quelli già in atto.

Attraverso gli strumenti previsti dal DPCM 12 dicembre 2005 (ed in particolare la relazione paesaggistica) si dovrà tener conto del contesto caratterizzato anche dagli elementi tipici del paesaggio agrario veneto”;

Vista la nota prot. 11330 del 16 settembre 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 11147 del 22 settembre 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

“[...] Nell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela né analoghi procedimenti in itinere ai sensi del d. lgs. 42/2004, Parte seconda e Parte terza”, rilevando tuttavia “che l'area risulta a rischio archeologico e pertanto le attività previste, qualora determinassero manomissione del suolo, andranno effettuate con assistenza archeologica continuativa, a carico della committenza e sotto la direzione di questa Soprintendenza”, concludendo che, “per quanto di competenza, non si ritiene necessaria l'assoggettabilità alla VAS del Piano in oggetto, ma stante il rischio archeologico, si chiede che venga trasmesso a questo Ufficio il progetto dettagliato degli interventi nonché precise comunicazioni sulla ditta incaricata dell'assistenza archeologica e sulla data di inizio dei lavori”;

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 21431 del 15 settembre 2015 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e di cui alla nota prot. 11330 del 16 settembre 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, considera non necessaria la sottoposizione del Piano di lottizzazione di cui all'oggetto alla fase di verifica strategica, ritenendo con ciò adempite le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente parere favorevole si intende subordinato a quanto prescritto dalla Soprintendenza archeologia del Veneto con nota prot. 11330 del 16 settembre 2015, come richiamato in premessa.-

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 123/2015 in data 09.09.2015, del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV).

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 25 novembre 2015, dalla quale risulta che, esaminati gli atti, si ritiene che la variante al PRG non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: Segretariato Regionale per il Veneto, Consorzio di Bonifica Piave, Soprintendenza Archeologica del Veneto, Arpav di Treviso, AziendaULSS n. 9 e della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza, nonché le prescrizioni VInCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.



- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al PRG per la realizzazione di un nuovo ecocentro a servizio dei Comuni di Breda di Piave e di San Biagio di Callalta, realizzato dalla società Contarine s.p.a., in Comune di Breda di Piave (TV), non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: Segretariato Regionale per il Veneto, Consorzio di Bonifica Piave, Soprintendenza Archeologica del Veneto, Arpav di Treviso, AziendaULSS n. 9 e della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza, nonché le prescrizioni VInCA di seguito elencate, nonché le prescrizioni VInCA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Caprimulgus europaeus*, *Myotis daubentonii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e di utilizzare per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Breda di Piave, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

*Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 11 pagine.